



Guida
ai
servizi
consolari
in
Germania



Ambasciata d'Italia
Berlino

InterComites
GERMANIA

Guida ai servizi consolari in Germania



Ambasciata d'Italia
Berlino

InterComites
GERMANIA

INDICE

pagina

PREFAZIONE

4

1. INTRODUZIONE

8

Dove trovo le informazioni su come ottenere un servizio? **9**

Devo recarmi in Consolato? **9**

Servizi accessibili da casa **9**

SPID **10**

CIE ID **10**

PORTALE CONSOLARE FAST IT **10**

FAST IT: breve guida all'utilizzo **11**

Come faccio a prendere un appuntamento? **12**

Semplificazione amministrativa: le autocertificazioni **13**

2. SERVIZI CONSOLARI

15

ANAGRAFE

16

ISCRIZIONE ALL'AIRE **18**

CAMBIAMENTI D'INDIRIZZO **19**

RIMPATRIO **20**

STATO CIVILE

21

NASCITA **21**

MATRIMONIO **23**

DIVORZIO **29**

MORTE **30**

ALTRI SERVIZI DI STATO CIVILE **31**

UNIONI CIVILI **31**

CONVIVENZE DI FATTO **31**

CAMBIAMENTO DEL NOME E DEL COGNOME **32**

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ **33**

DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI VIAGGIO

34

CARTA D'IDENTITÀ **34**

PASSAPORTO **39**

ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO **43**

IL DOCUMENTO DI EMERGENZA DI VIAGGIO: ETD **43**

LA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO **44**

PATENTE

45

CODICE FISCALE

46

LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE

47

NOTARILE

48

CITTADINANZA

49

Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio
o unione civile con cittadino italiano **50**

Riconoscimento della cittadinanza italiana
per discendenza (*iure sanguinis*) **52**

Rinuncia alla cittadinanza italiana **53**

Riacquisto della cittadinanza **53**

SCUOLA

54

ELEZIONI

55

Elezioni politiche **55**

Elezioni europee **56**

Referendum **57**

Elezioni Com.It.Es. **57**

3. LA RETE CONSOLARE IN GERMANIA

59

PREFAZIONE

La Guida ai servizi consolari in Germania è il frutto di un'intensa e fruttuosa collaborazione tra l'Ambasciata, la rete consolare e i rappresentanti della collettività. In particolare questi ultimi, interlocutori preziosi nella continua opera di miglioramento del servizio all'utenza. Il dialogo costante con i Comites e l'Intercomites ha reso possibile negli anni la realizzazione di utili strumenti informativi per la nostra nutrita comunità, che si arricchisce oggi di questa nuova guida, comune a tutta la rete consolare.

L'ampia gamma di materie coperte dalla Guida (dall'anagrafe allo stato civile; dal rilascio dei passaporti all'assistenza) dimostra concretamente la natura peculiare degli Uffici Consolari, che svolgono funzioni che fanno capo a diverse amministrazioni pubbliche, con competenze che in Italia spettano ai Comuni, alla Prefettura, alla Questura e così via.

La capillare presenza di uffici consolari in Germania (due Consolati Generali di Prima Classe, tre Consolati Generali, due Consolati, un'Agenzia Consolare e la Cancelleria consolare di Berlino) conferma l'importanza che viene attribuita ai nostri connazionali qui residenti e che rappresentano la seconda comunità italiana all'estero in ordine di grandezza. A questa capillare rete, si aggiungono uno Sportello consolare, nonché diversi Consolati onorari; tutto ciò con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più vicino alle persone. In questi anni, soprattutto durante la pandemia, la rete consolare in Germania ha via via adottato procedure più snelle e digitali.

Molti dei servizi tradizionalmente offerti possono ora essere richiesti comodamente da casa, grazie ad applicazioni come FAST IT.

Anche se la spinta verso la digitalizzazione è forte, nessuno viene lasciato indietro e così i nostri uffici sono attrezzati anche per assistere chi ha meno dimestichezza con le nuove tecnologie. La volontà di offrire servizi adeguati è forte e si cerca di far fronte con tutte le risorse disponibili a una domanda crescente da parte di una collettività in costante aumento. La presenza degli Italiani in Germania è infatti aumentata di quasi 200.000 unità in meno di dieci anni.

Anche per chi si trova all'estero da tempo, ricordo che la rete diplomatico-consolare rappresenta un punto di riferimento, non solo per il rilascio di documenti o certificati, ma come ponte con il nostro splendido Paese. Le Ambasciate e i Consolati all'estero promuovono l'Italia in tanti ambiti grazie anche al contributo degli Istituti di Cultura, dei docenti italiani, dei lettori nelle Università e delle Camere di Commercio.

Con l'auspicio che questa guida possa essere di utilità per l'utenza, invito tutti i connazionali in Germania a mantenere un forte legame con il proprio Consolato di riferimento, a partecipare agli eventi che vengono organizzati, a essere parte del Sistema Italia.

L'Ambasciata e i Consolati sono molto di più di un ufficio pubblico; sono la casa di ogni Italiano in Germania e rappresentano un legame solido e stabile tra i nostri due Paesi. Veniteci dunque a trovare. Abbiamo bisogno di voi per lavorare sempre meglio.

Armando Varricchio
Ambasciatore d'Italia in Berlino

Finalmente riusciamo a presentare ai lettori questa “Guida ai servizi consolari in Germania” da noi richiesta da tempo all’Ambasciata d’Italia in Berlino.

Il tempo trascorso dalla nostra richiesta che risale al 2019, quando il Consolato Generale d’Italia a Francoforte sul Meno pubblicò la prima “Guida facile ai servizi consolari”, è stato utile e necessario per arrivare a una guida, che ha validità per tutta la rete consolare italiana in Germania. I nostri lettori la potranno consultare e chiederne l’applicazione, siano essi residenti a Stoccarda siano essi residenti a Berlino, e questo è un traguardo che in Germania non ha precedenti.

Non ha precedenti neanche il coinvolgimento democratico, alla pari, che l’Amministrazione consolare ci ha offerto, nel darci l’opportunità di apporre correzioni, di avanzare commenti e di chiedere spiegazioni, prima della pubblicazione di una guida che parla di servizi consolari, la cui organizzazione è esclusiva prerogativa dei Dirigenti dei consolati.

Noi, Comites e Intercomites, abbiamo accettato ben volentieri l’invito, pur rendendoci conto che era difficile parlare alla pari di una materia che per noi non è pane quotidiano.

Ringrazio per questo, in particolare, l’ex Presidente e attuale consigliere del Comites di Francoforte, Calogero Ferro, che in virtù della sua trentennale esperienza di collaboratore consolare, ha saputo illustrarci vari passi della parte burocratica e ha saputo indicarci percorsi più semplici e veloci di quelli indicati di primo acchito dalla parte consolare.

Il più sincero riconoscimento è rivolto alla Consigliera d’Ambasciata Susanna Schlein, che ha saputo prima motivare e poi integrare, i contributi provenienti dai singoli consolati, per raggiungere il risultato valido per tutta la rete, pur rispettando le autonomie che l’ordinamento garantisce ai singoli Consoli.

Avremmo voluto un linguaggio più semplice, meno burocratico, più diretto e formulato sotto forma di dialogo con l’utente, comprendiamo però che, trattandosi di una guida “sottoscritta” da tutti i Consolati della Germania, è stato giusto e doveroso accettare uno stile e un livello di linguaggio condiviso da tutti quelli che sono gli attori dei servizi consolari.

Non mi resta che augurarci che questo lavoro frutto dell’intensa collaborazione tra gli organismi elettivi degli italiani in Germania e l’Amministrazione consolare, coordinata dall’Ambasciata d’Italia a Berlino, sia uno strumento utile per i nostri connazionali e che li aiuti a orientarsi meglio, tra i numerosi percorsi, per ottenere un servizio consolare.

Con questa “Guida” abbiamo fatto un primo importante passo per chiarire il “cosa sono”, ora resta l’altro percorso da ultimare e che riguarda il “come ottenerli” in maniera veloce, dignitosa e rispettosa delle esigenze degli utenti.

A voi tutti l’augurio di buona lettura.

Tommaso Conte
Presidente Intercomites



1. INTRODUZIONE

Dove trovo le informazioni su come ottenere un servizio?

La maggior parte delle istruzioni relative ai vari servizi consolari sono descritte dettagliatamente sui siti internet dei rispettivi Consolati. Si consiglia, **prima di contattare un Consolato, di aver già letto tutte le informazioni** fornite sul sito, contattando l'Ufficio Consolare competente, preferibilmente per email, solo nel caso ci fossero ancora dubbi.

Devo recarmi in Consolato?

Raramente è necessario recarsi fisicamente in Consolato per ottenere un servizio. La maggior parte delle richieste può essere trattata tramite portali online, per email o per posta.

● In questa guida verranno evidenziati con il simbolo  i servizi per i quali occorre obbligatoriamente la presenza in Consolato e con il simbolo  tutti gli altri, che possono essere richiesti a distanza. Se non è presente nessun simbolo, significa che la possibilità di richiedere il servizio a distanza dipende dal caso particolare ed è quindi necessario verificare la propria situazione specifica sul sito web del Consolato.

Servizi accessibili da casa

Come parte integrante del processo di ammodernamento e digitalizzazione dei servizi consolari, la rete consolare italiana utilizza da tempo alcuni importanti strumenti che permettono agli utenti di svolgere le procedure e richiedere i servizi autonomamente e direttamente da casa, potendo seguire l'iter delle pratiche in tempo reale. Tra i più importanti strumenti di digitalizzazione messi a disposizione del pubblico ci sono i seguenti:

SPID

SPID – Sistema Pubblico d’Identità Digitale, cioè un sistema con il quale si può accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (e dei privati aderenti) tramite una identificazione digitale sicura. Per usufruire di questo strumento bisogna ottenere un’identità digitale, registrandosi presso uno dei gestori esistenti. La registrazione può avvenire di persona (in Italia), oppure da remoto, anche dall’estero attraverso diversi gestori di identità (per esempio tramite l’App di PosteID). Sul sito SPID sono disponibili le informazioni su come procedere e l’elenco dei gestori di identità che offrono il servizio di registrazione. Avere un’identità digitale è importante, con SPID è possibile accedere a qualsiasi servizio online della Pubblica Amministrazione italiana.

CIE ID

Moltissimi servizi pubblici e privati online sono accessibili anche tramite identificazione con la **Carta di Identità Elettronica (CIE)**, scaricando una App e utilizzando il codice PIN che viene assegnato al momento dell’emissione della CIE. Il progetto di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione prevede che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno man mano rendere i propri servizi online accessibili anche tramite CIE. L’elenco degli enti già aderenti e le modalità di fruizione del servizio sono indicati sul sito della CIE a cura del Ministero degli Interni.

PORTALE CONSOLARE FAST IT

FAST IT (Farnesina Servizi Telematici per gli Italiani all’Estero) è un portale che consente al cittadino di effettuare direttamente da casa l’**iscrizione anagrafica e l’aggiornamento del proprio indirizzo all’estero**.

Il portale ha il grande vantaggio di permettere all’utente di seguire passo passo la procedura di iscrizione e di registrazione dei propri dati presso il Comune, semplicemente accedendo alle informazioni attraverso il proprio account.

Il portale sarà presto sviluppato in modo da rendere possibile l’accesso diretto a sempre maggiori servizi e funzionalità (compresa la richiesta di documenti di identità): anche per questo è importante che tutti i connazionali residenti all’estero si registrino sul portale, di modo da disporre già di un account, nel momento in cui dovesse servire per richiedere un servizio.

FAST IT: breve guida all’utilizzo

Le pratiche avviate attraverso FAST IT sono consultabili online, e il singolo cittadino può accedere con la propria utenza e password per conoscerne lo stato di avanzamento (senza bisogno di contattare il Consolato per chiedere informazioni).

1. REGISTRAZIONE

Il primo passo per accedere ai servizi di FAST IT è la creazione di un **account**. Per registrarsi sul portale, si dovrà confermare il possesso della **cittadinanza italiana**. Sarà necessario indicare un indirizzo mail e una password (da un minimo di 8 caratteri a un massimo di 16, con almeno una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale).

Chi è in possesso di **SPID**, potrà accedere direttamente con SPID, e il sistema riconoscerà automaticamente i suoi dati.

La registrazione dell’account è naturalmente necessaria soltanto la prima volta. A ogni successivo accesso, è sufficiente usare il proprio nome utente e la propria password per accedere ai servizi.

Dopo aver creato l’account, esso andrà attivato: per farlo, si riceverà una email all’indirizzo indicato (e basterà cliccare sul link **ATTIVAZIONE UTENZA**). Qualora l’utenza non sia attivata entro 72 ore, dovrà essere richiesto un nuovo codice di attivazione (**INVIO NUOVO CODICE DI ATTIVAZIONE**).

A ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE AIRE

Dopo aver attivato l’utenza, si dovrà accedere al portale per compilare la richiesta di iscrizione AIRE online (**ANAGRAFE CONSOLARE E AIRE**), allegando i documenti descritti nella sezione “Anagrafe” (scansionati o fotografati, in formato PDF o JPG, rispettando il limite di dimensione indicato dal programma).

B ISTRUZIONI PER CAMBIO INDIRIZZO

Compilare il modulo online con tutti i dati inserendo anche gli altri componenti del nucleo familiare residenti presso lo stesso indirizzo (es. coniuge e figli). Allegare il modulo firmato e copia *Ummeldungsbestätigung* del comune tedesco (o altro documento da cui risulti il nuovo indirizzo) e inviare la richiesta di cambio d’indirizzo.

Sui siti di alcuni Consolati sono disponibili video tutorial all’uso del portale FAST IT.

Come faccio a prendere un appuntamento?

Anche se la maggior parte dei servizi può essere richiesta a distanza, per alcuni servizi è necessario recarsi di persona in Consolato (per esempio, per la captazione delle impronte, nel caso della richiesta di documenti di identità). Nella maggior parte dei Consolati è necessario fissare un appuntamento, e normalmente utilizzare il **portale di prenotazione online**. Tramite questo portale è possibile prenotare un appuntamento per sé stessi o anche per altri accompagnatori, vedendo subito quali sono le date disponibili e scegliendo, tra quelle disponibili, la data e la fascia oraria più adeguate alle proprie esigenze. Successivamente si potrà consultare sul portale il riepilogo delle proprie prenotazioni e, se si desidera, anche annullare la propria prenotazione o modificarla, senza bisogno di ulteriori contatti con il Consolato. Sui siti di diversi Consolati si trovano video esplicativi per l'utilizzo del portale di prenotazione degli appuntamenti.

Per i servizi non prenotabili sul portale online e per i quali è comunque necessario recarsi in presenza in Consolato, bisognerà rivolgersi per **email** o per **telefono** all'Ufficio competente (secondo le modalità indicate sul sito web di ciascun Consolato).

Pur essendo il portale online il canale normale di prenotazione degli appuntamenti, in casi di motivate esigenze e concreti impedimenti al suo utilizzo esiste la possibilità di concordare un appuntamento anche contattando l'ufficio consolare competente (ogni Consolato indica sul proprio sito le relative modalità). Tale offerta viene tuttavia limitata a casi eccezionali (per esempio di persone che non abbiano accesso a internet e non abbiano familiari o conoscenti che possano assisterli); a tutti gli utenti viene quindi richiesto di utilizzare esclusivamente il portale online, salvo casi di effettiva impossibilità.

Semplificazione amministrativa: le autocertificazioni

Grazie alla normativa sulle autocertificazioni (DPR 445/2000) i cittadini italiani e dell'Unione europea (come anche i cittadini extracomunitari, se soggiornanti in Italia) non hanno più bisogno di fornire alla Pubblica Amministrazione italiana certificati che riguardino stati o fatti di cui la Pubblica Amministrazione italiana sia già a conoscenza (dati verificabili o certificabili da soggetti pubblici italiani).

Quando richiesto dalla Pubblica Amministrazione italiana, il cittadino deve semplicemente **autocertificare** tali stati o fatti con propria dichiarazione sottoscritta, senza bisogno di presentare un certificato **(a condizione appunto che tali stati o fatti siano già registrati in Italia presso un ufficio pubblico italiano)**.

Se il dato richiesto è già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana (e salvo i casi in cui la legge esclude la possibilità di autocertificarlo), il Consolato, anzi, è proprio obbligato a richiedere l'autocertificazione, e non può acquisire agli atti i certificati originali (pur potendoli visionare, se il connazionale ne è già in possesso e li presenta, per velocizzare le verifiche).

Attenzione! Le autocertificazioni non possono essere presentate in sostituzione di un certificato quando il certificato è richiesto dalle autorità tedesche, poiché tale norma semplificativa esiste solo in Italia e non in Germania.

Le autocertificazioni possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte, purché a esse sia allegata una fotocopia (semplice, non autenticata) di un documento d'identità della persona che ha firmato. Il Consolato può naturalmente (e in alcuni casi deve, come nel caso delle pratiche relative al matrimonio) effettuare verifiche su quanto autocertificato dagli utenti.

Si possono autocertificare: ● 

- la data e il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- l'iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l'appartenenza a ordini professionali;
- il titolo di studio, gli esami sostenuti;
- la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- la situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- lo stato di disoccupazione;
- la qualità di pensionato e la categoria di pensione;
- la qualità di studente;
- la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- l'iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- la qualità di vivente a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Quando questi dati vengono autocertificati, il connazionale deve indicare i dettagli necessari e l'Ente italiano che è in possesso della relativa informazione (per esempio, se si dichiara di essere laureati, bisogna indicare l'Università e la data della laurea). Ci sono altri tipi di fatti e stati (principalmente a carattere sanitario, ma non solo) che, invece, secondo la normativa non possono essere autocertificati.

2. SERVIZI CONSOLARI

ANAGRAFE

I cittadini italiani che decidono di trasferirsi all'estero, che quindi spostano la propria residenza dall'Italia verso un altro Paese, **per un periodo superiore all'anno**, devono obbligatoriamente registrarsi all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) presso l'Ambasciata o il Consolato competenti territorialmente, entro 90 giorni dall'espatrio. Inoltre, ogni successivo cambio di indirizzo dovrà essere comunicato al Consolato.

Attenzione! Se vi iscrivete in Germania come residenti effettuando la cosiddetta "Anmeldung" il Comune tedesco NON comunica al Consolato il vostro nuovo indirizzo. Dovete provvedere voi. Non essere iscritti o non aver comunicato l'indirizzo più attuale può comportare un allungamento dei tempi di rilascio di servizi e dei documenti, nonché il mancato recapito del materiale elettorale!

Nel momento in cui si viene iscritti all'AIRE, si viene cancellati dall'anagrafe della popolazione residente (APR) in Italia.

A partire dal 26 marzo 2019, l'iscrizione AIRE decorre dalla data della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio consolare (anche tramite il portale FAST IT), se completa della documentazione necessaria: ciò significa che, anche se sono necessari tempi tecnici per la lavorazione della pratica, nel momento in cui il Comune la completa l'utente viene considerato iscritto all'AIRE fin dalla data della richiesta (e non dalla data di completamento della procedura).

Non sono possibili, invece, iscrizioni retroattive rispetto alla data in cui il connazionale presenta la sua domanda al Consolato.

Attenzione! Se un cittadino italiano è nato all'estero, presupposto per la sua iscrizione AIRE è l'avvenuta trascrizione del suo atto di nascita presso il competente Comune italiano. Qualora da una verifica emergesse che tale trascrizione non è mai avvenuta, prima di potersi iscrivere all'AIRE bisognerà regolarizzare la trascrizione del proprio atto di nascita.

L'iscrizione all'AIRE è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

- la possibilità di **votare** per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'UE;
- la possibilità di ottenere il **rilascio o rinnovo di documenti** di identità e di viaggio, nonché una serie di altre certificazioni.

L'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all'estero, è un servizio la cui regolare tenuta è di **competenza esclusiva dei Comuni**, per cui ciascun comune ha la propria AIRE sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero.

Il Consolato non può rilasciare il certificato di iscrizione AIRE.

Il cittadino deve inoltrare tale richiesta all'Ufficiale di anagrafe del Comune italiano dove è iscritto, l'unico competente al rilascio dei certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Il "Certificato di iscrizione allo schedario consolare", che può rilasciare il Consolato, NON vale come certificazione di iscrizione all'AIRE.

ISCRIZIONE ALL'AIRE

L'iscrizione all'AIRE è gratuita e si richiede tramite il Consolato utilizzando il portale informatico FAST IT (vedi pagine 10-11).

In caso di oggettiva impossibilità a utilizzare il portale online, contattate il Consolato di riferimento per verificare possibili procedure alternative.

La **richiesta** va **compilata online** e deve poi essere stampata, firmata e caricata sul portale insieme alla seguente documentazione:

- **documento di riconoscimento in corso di validità** (carta d'identità, passaporto, patente);
- **prova della stabile e legale residenza all'estero** (es. ricevuta dell'iscrizione presso il Comune tedesco di residenza – *Anmeldebestätigung* – o altra prova legale della propria residenza, come per esempio il contratto di affitto). La richiesta è unica per tutti i componenti del nucleo familiare residenti presso lo stesso indirizzo (es. coniuge, figli minori e figli maggiorenni conviventi). Nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia un coniuge o convivente straniero, esso va comunque inserito nel formulario e bisogna allegare fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Caso particolare: l'iscrizione all'AIRE di un minore convivente solo con un genitore. Nel caso in cui i due genitori e il minore non vivano tutti allo stesso indirizzo, la richiesta di iscrizione all'AIRE del minore andrà firmata da entrambi i genitori. Alternativamente potrà essere firmata da un solo genitore che dovrà far pervenire anche una dichiarazione di assenso all'iscrizione AIRE firmata dall'altro genitore, insieme a copia del documento di identità di entrambi i genitori (e, se disponibile, del minore). Sarà inoltre necessario fornire al Consolato i dati anagrafici e di residenza dell'altro genitore. Tali regole valgono anche nel caso in cui il genitore con cui vive il minore sia straniero. Nel caso di minore affidato a un solo genitore (con sentenza italiana o straniera, ma resa esecutiva in Italia, di cui andrà presentata copia) sarà possibile non presentare l'assenso dell'altro genitore.

Attenzione! Le richieste che non rispettano i criteri indicati saranno rifiutate dall'operatore.

La notifica dell'avvenuta iscrizione spetta al Comune italiano: il connazionale potrà verificare sul portale FAST IT lo stato della pratica.

CAMBIAMENTI D'INDIRIZZO all'interno della stessa circoscrizione consolare

I connazionali già iscritti all'AIRE che cambiano indirizzo (restando nella stessa circoscrizione consolare) devono **OBBLIGATORIAMENTE** comunicare il nuovo indirizzo all'Ufficio consolare, sempre tramite FAST IT, dopo aver effettuato la variazione di residenza presso il Comune tedesco.

Attenzione! Se cambiate indirizzo effettuando *Ummeldung* presso il Comune tedesco, esso NON comunica al Consolato il vostro nuovo indirizzo. Dovete provvedere voi.

In questo caso la procedura da seguire sul portale FAST IT si chiama “**cambio indirizzo**”. Anche in questo caso, è necessario **compilare la richiesta online** in tutte le sue parti e poi stamparla, firmarla e caricarla sul portale, insieme alla seguente documentazione:

- **documento di riconoscimento in corso di validità** (carta d'identità, passaporto o patente);
- **prova della nuova residenza** (es. fotocopia del certificato di cambio di residenza tedesco – *Ummeldungbestätigung* – o altra prova legale della propria residenza).

Anche gli altri componenti del nucleo familiare residenti presso lo stesso indirizzo (es. coniuge e figli) devono essere inseriti nel modulo di richiesta di cambio di indirizzo (sempre inclusi i coniugi stranieri). Per le richieste caricate sul portale e che non includano **almeno la prova di residenza** per tutti i membri della famiglia, la sede vi chiederà il documento mancante prima di poter procedere.

CAMBIAMENTI D'INDIRIZZO

al di fuori della circoscrizione consolare

I cittadini italiani già iscritti all'AIRE, che erano residenti nel territorio di un'altra Rappresentanza diplomatico-consolare e cambiano circoscrizione consolare e sono già utenti del portale FAST IT, possono utilizzare la procedura "Comunicare la variazione della propria residenza" per effettuare non solo un cambio indirizzo all'interno della stessa circoscrizione consolare, ma anche per effettuare un variazione di sede e cambiare indirizzo passando a un altro Consolato. Chi invece, seppur iscritto all'AIRE, non è ancora iscritto al portale FAST IT, quando si iscrive al portale per cambiare residenza e passare nel territorio di altra Rappresentanza consolare (per esempio da Berlino a Monaco di Baviera) è tenuto a effettuare una nuova iscrizione AIRE seguendo la procedura sopra descritta tramite FAST IT. **Attenzione!** La procedura da seguire in questi casi è quindi quella di "Iscrizione all'AIRE", e non di "Variazione Residenza".

RIMPATRIO

Per rimpatrio si intende il rientro definitivo in Italia. Prima di tornare in Italia è necessario segnalare al Comune tedesco il fatto che si sta lasciando lo Stato tedesco (*Abmeldung*). Tale dichiarazione può essere fatta al Comune tedesco alcuni giorni prima di partire, dichiarando la data in cui si intende lasciare il territorio tedesco. Il Meldeamt rilascia una conferma scritta detta *Abmeldebescheinigung*.

Attenzione! È importante effettuare l'*Abmeldung* anche per evitare successive richieste di pagamenti da parte dell'assicurazione sanitaria tedesca (per lo stesso motivo, è bene presentare l'*Abmeldebescheinigung* alla propria *Krankenkasse*, per la cancellazione).

Il cittadino dovrà poi presentarsi **entro 90 giorni dal ritorno in Italia presso il suo nuovo comune italiano** di residenza e iscriversi come residente presso l'Ufficio Anagrafe. Sarà il Comune italiano a inviare al Consolato in Germania la comunicazione di avvenuto rimpatrio. NON è quindi necessario per il connazionale che intende rimpatriare rivolgersi al suo Consolato per comunicarlo.

STATO CIVILE


L'Ufficio di Stato Civile si occupa principalmente di trascrizioni di atti di nascita, matrimonio, divorzio e morte.

NASCITA


I **figli di cittadini** entrambi **italiani** o di almeno un genitore di cittadinanza italiana, **sono cittadini italiani**. Questo vale anche se sono nati all'estero e anche nel caso siano in possesso di un'altra cittadinanza.

Attenzione! I cittadini italiani a cui nasce un figlio all'estero sono tenuti a chiedere la trascrizione della nascita in Italia che avverrà presso il Comune AIRE della mamma o del papà.

Per richiedere la trascrizione degli atti:

 se il bambino nasce da **genitori fra loro sposati**, è sufficiente inviare per posta al Consolato:

- **richiesta di trascrizione e di iscrizione AIRE** indicando presso quale Comune si richiede la trascrizione (vedi formulari sui rispettivi siti dei Consolati);
- **originale cartaceo dell'atto di nascita internazionale** (*Internationale Geburtsurkunde*) emesso dallo *Standesamt*. Non sono invece validi, per la trascrizione, né il certificato dell'ospedale, né il certificato tedesco fornito ai genitori per richiedere le provvidenze sociali.

 Per i figli nati **fuori dal matrimonio**, non basta inviare il solo **originale cartaceo dell'atto di nascita internazionale**; i genitori devono far pervenire al Consolato anche i seguenti documenti originali in tedesco con traduzione giurata in italiano:

- **riconoscimento di maternità**;
- **riconoscimento di paternità**;
- **assenso materno al riconoscimento di paternità** (spesso contenuto nel riconoscimento di paternità).

L'elenco dei traduttori giurati è reperibile sul sito dei rispettivi Consolati.

Per quanto riguarda la possibilità di attribuire al bambino il **cognome materno** in aggiunta a quello paterno, è necessario presentare un'esplicita manifestazione di volontà da parte di entrambi i genitori direttamente all'Ufficiale dello stato civile tedesco al momento della dichiarazione della nascita. In alternativa, è possibile richiedere l'attribuzione del cognome materno presso il Consolato, o di persona oppure inviando l'apposito formulario di richiesta (disponibile sul sito web dei Consolati) per posta o email, insieme a copia del documento di identità di entrambi genitori. Se uno dei genitori è cittadino di un Paese non facente parte dell'Unione Europea, la sua firma dovrà essere autenticata presso il Consolato o presso un'autorità tedesca competente.

Attenzione! Se la decisione di apporre anche il cognome materno non viene comunicata immediatamente allo *Standesamt* tedesco prima della formazione dell'atto di nascita, l'eventuale decisione successiva dei genitori avrà effetti solo per lo Stato italiano (mentre il bambino porterà in Germania soltanto il cognome indicato nell'atto di nascita, cosa che potrebbe creargli dei problemi).

MATRIMONIO da celebrare in Germania

Per i cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile tedesco, è necessario prima di tutto



prendere contatto con il Comune tedesco dove si svolgerà il matrimonio.

È compito dello *Standesamt* dare ai futuri sposi una lista dettagliata dei documenti necessari per sposarsi. Tale lista verrà personalizzata a seconda della nazionalità degli sposi e del loro attuale stato civile.

Normalmente al cittadino italiano viene richiesto l'estratto (o copia integrale) dell'**atto di nascita**: questo documento può essere rilasciato soltanto dal Comune italiano (che detiene il registro dove tale atto di nascita è iscritto o trascritto) e non può essere emesso dal Consolato.

Il futuro sposo dovrà pertanto **rivolgersi direttamente al suo Comune di nascita**.

Se preferisce, potrà farlo fare anche a un'altra persona presente sullo stesso atto (i suoi genitori) senza bisogno di delega, oppure delegare un'altra persona.

Si consiglia di richiedere il cosiddetto "estratto di nascita su formulario plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976" per uso estero. In questo modo non sarà necessario fare traduzioni e il documento potrà essere utilizzato in Germania così come lo si riceve in originale dal Comune, senza ulteriori formalità.

Attenzione! Le autorità tedesche NON accettano PEC o altre forme di certificati per email. Vogliono un originale cartaceo con timbro e firma originali.

Il secondo certificato sempre necessario per un matrimonio in Germania è il **Certificato di Capacità matrimoniale** (*Ehefähigkeitszeugnis*). Esso viene emesso dal Consolato e resta valido solo per i successivi 6 mesi. Per questo motivo è bene richiederlo solo DOPO che si è già in possesso della restante documentazione presente nella lista fornita dallo *Standesamt* e che comunque è necessaria per l'emissione del certificato stesso.

Per emetterlo, il Consolato dovrà valutare fatti e informazioni riguardanti entrambi i futuri sposi e per far questo dovrà avere le informazioni riguardanti entrambi gli sposi.

Per ottenere tale certificato, il cittadino italiano dovrà quindi presentare:



- **modulo/dichiarazione di richiesta della capacità matrimoniale** (vedi “Modulistica” sul sito web del rispettivo Consolato) nella quale dichiarerà che non esistono le condizioni ostative previste dagli articoli dall’84 all’89 del Codice Civile e che anche il nubendo straniero non si trova nelle condizioni ostative previste dagli articoli succitati;
- **fotocopia del documento d’identità** compresa la pagina recante la firma del titolare.

Trattandosi di un cambio di stato civile, la dichiarazione (autocertificazione) dovrà però essere obbligatoriamente verificata dal Consolato.

Il Consolato cioè, prima di poter emettere il certificato di capacità matrimoniale, dovrà svolgere gli accertamenti necessari per verificare la correttezza delle dichiarazioni presentate dal cittadino. I tempi di tali verifiche dipendono naturalmente dalla rapidità con cui i Comuni italiani effettuano le verifiche richieste.

Per le informazioni non in possesso dei Comuni italiani il controllo dovrà avvenire tramite i certificati che gli sposi dovranno necessariamente presentare al Consolato e che sono di seguito elencati.

→ Se il **secondo sposo è cittadino tedesco o di altro Stato Membro UE**, deve presentare:

- **fotocopia del certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato civile** (*erweiterte Meldebescheinigung*); per i cittadini non residenti in Germania tale certificato deve essere emesso dalla propria competente autorità;
- **fotocopia dell’atto di nascita** con annotazioni rilasciato dal proprio Comune di nascita (per i cittadini nati in Germania, *Auszug aus dem Geburtenregister mit Randvermerken*);
- **fotocopia del documento d’identità** compresa la pagina recante la firma del titolare;
- **in caso di vedovanza**: copia dell’**atto di morte del coniuge** e copia dell’**atto di matrimonio**;
- **in caso di divorzio non avvenuto in Italia**: fotocopia della **sentenza di divorzio estera** con annotazione del passaggio in giudicato (in alternativa: fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni).

→ Se l’**altro sposo non è cittadino di uno Stato UE**, deve presentare in aggiunta ai documenti sopra indicati:

- **fotocopia del certificato di stato libero** delle Autorità del proprio Paese, tradotto e legalizzato.

Attenzione! Tutti gli atti stranieri che non siano in formato plurilingue devono essere corredati di relativa traduzione in italiano o in tedesco e di legalizzazione ove prevista.

Il certificato di capacità matrimoniale può essere richiesto:

→ **A per posta ordinaria**, → **B** recandosi personalmente **in Consolato previo appuntamento**.

Includendo nella busta contenente la documentazione anche la ricevuta del bonifico bancario effettuato per l’importo di € 6,00 (percezione consolare) e una busta preaffrancata e preindirizzata per ricevere indietro il proprio certificato di capacità matrimoniale. Le coordinate bancarie sono disponibili sul sito web dei rispettivi Consolati.

In questo caso la percezione consolare per l’importo di € 6,00 verrà pagata allo sportello.

MATRIMONIO da celebrare in Italia

A differenza di quello in Germania, il matrimonio in Italia prevede le **pubblicazioni di matrimonio**, che devono essere richieste di persona in Consolato (qualora almeno uno degli sposi italiani risieda all'estero). Le pubblicazioni possono anche essere richieste direttamente al Comune italiano, se uno dei due sposi, di cittadinanza italiana, risiede in Italia. Le pubblicazioni devono restare affisse nell'Albo Consolare per 8 giorni; dopo ulteriori 4 giorni il Consolato rilascia al Comune italiano una delega a celebrare il matrimonio (e un certificato di avvenute pubblicazioni).

La documentazione da presentare in originale è la seguente:

➡ Per **sposi entrambi italiani** residenti in Germania:

- **certificato cumulativo di residenza** (*erweiterte Meldebescheinigung*) rilasciato dal Comune tedesco di residenza;
- **documento di identità** valido.
- **in caso di matrimonio di minorenni**: è necessaria l'**autorizzazione del Tribunale per i minorenni** italiano competente ai sensi dell'art.84 del Cod. Civile – Legge 19.05.1975, n. 151. Tale autorizzazione non può in ogni caso essere rilasciata dal Consolato.

➡ Per **sposo tedesco o cittadino di altri stati** aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980 e alla Convenzione di Vienna del 1976 (Austria, Italia, Germania, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia):

- **certificato di nascita** (*Geburtsurkunde*) su modello internazionale;
- **Ehefähigkeitszeugnis** per i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980. Ai cittadini tedeschi viene rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune tedesco di residenza;
- **documento di identità o passaporto valido**.
- **se divorziati**: **estratto di matrimonio** su modello internazionale con annotazione del divorzio;
- **se vedovi**: **estratto internazionale del precedente matrimonio** ed **estratto internazionale di morte** del coniuge defunto.

➡ Per **sposo di altre nazionalità** non appartenenti al precedente gruppo:

- **certificato di nascita in originale** da esibire su modello internazionale se lo Stato di emissione aderisce alla Convenzione di Vienna del 1976 oppure certificato di nascita in originale munito di apostille o legalizzato e tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato in Italia o nel Paese di provenienza. In questo ultimo caso, la traduzione andrà o asseverata presso il Consolato italiano competente per il luogo dove la traduzione è stata effettuata oppure, negli stati dove ciò è previsto, andrà apostillata;
- **certificato cumulativo di residenza cittadinanza e stato civile** (in Germania *erweiterte Meldebescheinigung*) rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza;
- **nulla osta al matrimonio** rilasciato dalle proprie Autorità competenti, munito di apostille o legalizzato (se il nulla osta non è prodotto in lingua italiana o tedesca esso andrà tradotto da un traduttore giurato in Italia o presso il Paese dove è stato emesso il certificato);
- **passaporto in corso di validità**.

La procedura di pubblicazioni prevede un pagamento complessivo di € 28,00 di marche da bollo, da effettuarsi in Consolato al momento dell'appuntamento.

Attenzione! In caso di matrimonio Concordatario ci sono alcune differenze rispetto a quanto sopra descritto: il sacerdote deve inviare al Consolato la richiesta di pubblicazioni di matrimonio. Inoltre, una volta conclusa tutta la procedura, il Consolato non invierà al Comune italiano la delega a celebrare il matrimonio, ma consegnerà agli sposi il certificato di avvenute pubblicazioni e sarà cura degli sposi far pervenire tale documento al celebrante.

Trascrizione del matrimonio in Italia

I cittadini che hanno contratto **matrimonio in Germania** devono richiederne la **trascrizione in Italia** affinché risulti la variazione del loro stato civile. A tal fine dovranno far pervenire **per posta** al proprio Consolato: la **richiesta di trascrizione** (vedi sito web del rispettivo Consolato) unitamente all'**originale dell'atto di matrimonio** su formulario plurilingue emesso dallo *Standesamt* tedesco (*internationale Eheurkunde*). È possibile stipulare presso un notaio locale prima del matrimonio un apposito **accordo sul regime patrimoniale dei beni** (cosiddetta separazione dei beni). In tal caso, l'accordo stipulato (se scritto solo in tedesco, corredato di traduzione giurata in italiano) andrà inviato al Consolato insieme all'**atto di matrimonio plurilingue**.


Scelta del cognome dopo il matrimonio


Contrariamente alla legge tedesca, **la legge italiana non prevede la possibilità di cambiare cognome con il matrimonio**, né aggiungendo né sostituendo al proprio cognome quello dell'altro coniuge. Per cui i cittadini italiani, anche nei casi in cui la legge tedesca lo consentirebbe, devono **dichiarare** allo *Standesamt* tedesco **di voler mantenere il proprio cognome di nascita**. Anche da sposati, infatti, i documenti di identità italiani dovranno necessariamente riportare sempre il cognome originario di nascita (che non coinciderebbe quindi con quello riportato negli atti tedeschi formati dopo il matrimonio).

DIVORZIO

Le sentenze di divorzio di cittadini italiani pronunciate dai tribunali stranieri devono essere trasmesse in Italia tramite domanda formale del cittadino per essere annotate nei registri di matrimonio del Comune italiano competente.

Attenzione! Le sentenze di divorzio tedesche NON vengono mai inoltrate automaticamente alle rappresentanze consolari. Il cittadino italiano dovrà perciò far pervenire al proprio Consolato, preferibilmente per posta, la documentazione che si elenca di seguito.
(Legge 218/1995 e Regolamento CE 2201/2003)

-  Per sentenze emesse da uno **Stato europeo dal 10.03.2001**:
- **originale del Certificato** prodotto in base all'art. 39 del Regolamento UE n. 2201/2003 Allegato I (*Bescheinigung gemäß Art. 39 Brussel II*), rilasciato dal **Tribunale tedesco** competente che ha emesso la sentenza (*Amtsgericht*). Nel caso in cui la sentenza contenga decisioni che riguardino i figli minori, sarà necessario richiedere e consegnare al Consolato anche l'Allegato II. Si prega di verificare che sul certificato sia indicato anche il cognome da nubile!
 - **istanza** da compilare e firmare (secondo le modalità specificate dall'Ufficio Stato Civile);
 - **fotocopia del documento d'identità** dove appaiano sia la foto che la firma.

-  Per sentenze emesse da uno **Stato europeo prima del 10.03.2001**:
- **sentenza integrale**, in originale o in copia conforme (da richiedere presso il Tribunale che ha pronunciato il divorzio). È indispensabile che la copia contenga l'annotazione "passata in giudicato" in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza.
- Attenzione!** Non sono sufficienti le copie abbreviate;
- **traduzione ufficiale della sentenza** eseguita da un traduttore giurato la cui firma risulti depositata in Consolato. L'elenco dei traduttori giurati è consultabile sul sito web di ciascun Consolato. La traduzione deve essere unita alla sentenza con il timbro del traduttore;
 - **€ 24,00** per la legalizzazione della firma del traduttore giurato, da pagare di

persona in Consolato o, se si sceglie di fare tutto per posta, con trasferimento bancario sul conto del Consolato i cui dettagli sono disponibili sul sito web del rispettivo Consolato. **Nella causale, indicare il nome, il cognome, la data di nascita e la frase “annotazione divorzio”.**

Una copia del versamento dovrà essere allegata alla documentazione;

- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** da compilare e firmare (reperibile sul sito web del rispettivo Consolato o da richiedere all'Ufficio Stato Civile);
- **fotocopia del documento d'identità** dove appaiano sia la foto che la firma.

Ci sono le seguenti possibilità per trasmettere tutta la documentazione:

➔ **A per posta ordinaria.**

➔ **B** recandosi personalmente **in Consolato** con la suddetta documentazione **previo appuntamento.**

➔ Per trascrivere **sentenze emesse in altri stati non europei** è sempre necessario procurare **l'originale o la copia conforme integrale della sentenza straniera di divorzio** debitamente legalizzata nel Paese straniero e fornita di traduzione italiana legalizzata o asseverata dal competente Consolato italiano all'estero.

MORTE

Gli atti di morte dei cittadini italiani deceduti in Germania vengono trasmessi al Consolato dall'Ufficio di Stato Civile tedesco. Sarà cura del Consolato inviare gli atti in Italia per la trascrizione. Si consiglia a ogni buon fine di verificare presso il Consolato l'avvenuta ricezione dell'atto.

ALTRI SERVIZI DI STATO CIVILE

UNIONI CIVILI

Ai sensi della L. 76/2016, il cittadino italiano che abbia già contratto all'estero secondo la legge locale un matrimonio o un'unione civile con persona dello stesso sesso ha l'obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.

A tal fine sarà necessario inviare per posta al Consolato di competenza: 

- **richiesta di trascrizione**
- **copia integrale dell'atto di matrimonio o della *Lebenspartnerschaft*** (in tedesco: *beglaubigter Registerauszug*) da richiedere allo *Standesamt* tedesco e corredato da traduzione giurata in italiano. È importante che la traduzione sia allegata all'originale che vi ha rilasciato lo *Standesamt* e non a una semplice fotocopia.

CONVIVENZE DI FATTO

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la nuova legge n. 76/2016, che disciplina anche le convivenze di fatto. Il nuovo istituto prevede che alcuni dei diritti e dei doveri normalmente derivanti dal matrimonio conseguano dalla convivenza stabile, non solo quale accertabile anagraficamente (dichiarazione anagrafica e conseguente registrazione in unica famiglia anagrafica), ma contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione, dall'esistenza di legami affettivi di coppia.

La convivenza di fatto deve essere segnalata all'ufficio consolare competente per la zona di residenza, utilizzando il **modulo scaricabile** dal sito web del proprio Consolato. Analogamente, dovranno essere segnalate tutte le modifiche alla convivenza di fatto che dovessero intervenire successivamente alla sua costituzione. Il cambio di indirizzo di uno solo dei conviventi, per esempio, comporta la cessazione della convivenza di fatto. Altrettanto dicasi in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona o la morte di uno dei conviventi.

Nel caso di **cittadini residenti all'estero non è tuttavia possibile registrare**

convivenze di fatto tra un cittadino italiano e uno straniero (a essi, infatti, non si applicherebbe la normativa italiana, ma quella del luogo dove risiedono).

Gli **aspetti patrimoniali** della convivenza possono essere regolati da un apposito contratto, che può essere stipulato presso un notaio locale. Il contratto, così come le eventuali modifiche o la rescissione, vanno notificati all'autorità consolare, presentando copia autentica dell'atto unitamente a una dichiarazione di conformità dell'atto stesso, rilasciata dal notaio tedesco che l'ha redatto e, ove necessario, dalla traduzione conforme in lingua italiana.

CAMBIAMENTO DEL NOME E DEL COGNOME

(art. 89 e 36 DPR 396/2000)

Chi abbia l'esigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o per motivi diversi da quelli suindicati deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l'atto di nascita.

L'istanza può essere presentata **solo da cittadini italiani**.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, l'istanza deve essere presentata tramite il Consolato o l'Ambasciata competente e inviata alla rispettiva Prefettura. Le richieste vengono trattate su appuntamento.

Per informazioni generali e la modulistica consultare il sito web della Prefettura competente per il proprio Comune di iscrizione AIRE alla voce "cambio nome e cognome".

Attenzione! Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da significative motivazioni adeguatamente documentate.

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

Per ottenere il disconoscimento di paternità, sarà necessario procedere alla trascrizione della sentenza tedesca di disconoscimento in Italia, presentando la seguente documentazione:

- **sentenza integrale**, in originale o in copia conforme munita di apposito sigillo. È indispensabile che ci sia la motivazione e l'annotazione "passata in giudicato" in merito a tutti i punti enumerati dalla sentenza;
- **traduzione ufficiale della sentenza** eseguita da un traduttore giurato la cui firma risulti depositata in Consolato (vedasi lista traduttori sul sito web del rispettivo Consolato);
- **atto di riconoscimento di maternità** (*Mutterschaftsanerkennung*) e **paternità** (*Vaterschaftsanerkennung*), in originale o in copia conforme munito di traduzione giurata in lingua italiana;
- **legalizzazione della firma del traduttore giurato** (eseguita dal Consolato); la relativa tariffa consolare ammonta a € 24,00;
- **una copia integrale dell'atto di nascita** con le annotazioni a margine rilasciata dal Comune tedesco in originale o in copia autenticata, con relativa traduzione giurata in italiano;
- **nuovo atto di nascita** su formulario plurilingue (*internationale Geburtsurkunde*);
- **istanza di annotazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** da compilare e firmare (reperibile sul sito web del rispettivo Consolato o da richiedere all'Ufficio Stato Civile).

DOCUMENTI DI IDENTITÀ E DI VIAGGIO

CARTA D'IDENTITÀ

I Consolati in Germania rilasciano la **Carta d'identità elettronica** o CIE (formato tessera plastificata) dall'ottobre 2020.

Cos'è

La carta d'identità è un **documento personale di riconoscimento** valido per identificarsi e circolare nell'Unione Europea, in alcuni Stati aderenti all'accordo di Schengen (per esempio Islanda, Norvegia e Svizzera) e in altri Stati con cui sono stati raggiunti accordi bilaterali (per controllare se è possibile viaggiare con la sola Carta di identità in un determinato Stato, basta consultare il sito www.viaggiasesicuri.it e cercare il Paese di destinazione).

La **carta d'identità elettronica** è la nuova carta d'identità in formato tessera: oltre a svolgere le stesse funzioni di quella cartacea, consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

La **validità** della carta varia a seconda dell'età del titolare:

- 10 anni per i maggiorenni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni;
- 3 anni per i bambini di età inferiore a 3 anni.

Chi la può richiedere

La CIE può essere rilasciata dal Consolato esclusivamente ai **cittadini italiani residenti nella propria circoscrizione consolare**, che siano già iscritti all'AIRE del Ministero dell'Interno. Chi non è ancora iscritto all'AIRE ma intende risiedere all'estero per più di 12 mesi può iscriversi tramite FAST IT (vedi sezione "Anagrafe" a pagina 16). Prima di poter richiedere la CIE, si dovrà tuttavia attendere di essere iscritti all'AIRE da parte del Comune italiano competente (per i cittadini non iscritti all'AIRE, la carta d'identità può essere emessa solo dal Comune di residenza in Italia).

Per ottenere la CIE è inoltre necessario possedere un **codice fiscale "validato"**. In mancanza di esso, il codice fiscale sarà attribuito o validato dall'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Ufficio consolare. Questa procedura viene avviata d'ufficio dai Consolati, ma può in alcuni casi prolungare i tempi di emissione del documento.

Come richiederla

In quasi tutti i Consolati, la Carta d'identità va richiesta attraverso la piattaforma di prenotazione online. Accedendo al portale, sarà possibile prenotare un appuntamento nella sezione "Carta d'Identità", **inserendo i dati richiesti** affinché la Sede consolare possa effettuare tutte le verifiche necessarie per il rilascio della CIE, risolvere eventuali casi di disallineamento dei dati e verificare che non esistano cause ostative al rilascio.

Attenzione! Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, emergessero elementi che impedissero (temporaneamente o meno) il rilascio della CIE, il connazionale sarà contattato dalla Sede consolare per la cancellazione dell'appuntamento.

N.B. Per usufruire dei servizi della piattaforma online, la prima volta è necessario registrarsi cliccando su "**Registrazione nuovo utente**". Una volta completata la registrazione, l'utente dovrà rientrare nel sistema di prenotazione e, inserendo le sue credenziali, potrà accedere alla pagina dei servizi offerti e procedere come sopra indicato. Se invece si è già iscritti, basterà cliccare sulla casella "login utente già registrato" e immettere le proprie credenziali.

Attenzione! Se l'utente è già registrato ma presso un altro Consolato, prima di procedere con la richiesta di appuntamento dovrà effettuare il cambio di sede, entrando nel portale della Sede presso cui si era registrati con le proprie credenziali e selezionando l'apposito comando "cambia sede", presente sulla prima pagina a sinistra.

Prenotare per un'altra persona

È possibile richiedere un appuntamento anche per un'altra persona. Per farlo, è necessario che, al momento della richiesta, siano forniti i dati della persona che deve ottenere la CIE (richiedente). Se si presenteranno allo sportello persone i cui dati non erano stati inseriti nel sistema al momento della prenotazione dell'appuntamento, non sarà possibile procedere con la richiesta di CIE.

Nel caso di **figli minori**, il genitore può, dal proprio account, richiedere un appuntamento per il figlio. In tal caso nella scheda da compilare per l'appuntamento dovranno essere inseriti i dati del minore e non del genitore che sta compilando il formulario.

Cosa portare

Il giorno dell'appuntamento, il richiedente dovrà presentarsi allo sportello per l'acquisizione delle impronte digitali, munito di:

- **1 fototessera** (recente, frontale, a colori formato 35 x 45 mm; quelle prodotte dalle macchine automatiche sono normalmente utilizzabili);
- **vecchia carta d'identità** (in sua assenza, un altro documento per il riconoscimento: passaporto, patente o tessera professionale italiana);
- **in caso di figli minori** (indipendentemente dal fatto che sia sposato o meno): **dichiarazione di assenso dell'altro genitore e copia del suo documento** (il modulo si trova nella sezione "modulistica", sul sito web del proprio Consolato). Se si vuole **richiedere la carta per un figlio minore**, portare la dichiarazione di assenso firmata da entrambi i genitori;
- **in caso di furto o smarrimento** del precedente documento di identità: relativa **denuncia alla Polizia** (in caso di furto) e **dichiarazione di furto/smarrimento** da scaricare dal sito del proprio Consolato.
- **pagamento**: la CIE costa € 21,95 (o € 27,11 in caso di duplicato per furto, smarrimento o deterioramento di CIE già posseduta). Per informazioni sulle modalità di pagamento (che possono essere, a seconda dei Consolati, pagamento allo sportello – in contanti o con bancomat –, oppure tramite bonifico), si veda il sito web del proprio Consolato.

Cos'è l'atto di assenso

L'atto di assenso è una dichiarazione personale prevista dalla legge italiana, **necessaria per il rilascio di un documento di identità** (valido per l'espatrio) **a un cittadino italiano che sia genitore di figli minori**. L'atto di assenso è sempre richiesto in caso di figli minori, **indipendentemente dalla relazione esistente tra i due genitori** (e cioè anche se non si è mai stati sposati o se si è divorziati). L'altro genitore può dare il proprio assenso al rilascio del documento utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito del Consolato o con una propria dichiarazione su carta semplice. All'atto di assenso va allegata una fotocopia del documento di identità della persona che lo firma. Se il genitore che deve dare l'assenso non è cittadino dell'Unione Europea, la sua firma va autenticata dall'Ufficio consolare, dal Comune tedesco di residenza o da altra autorità competente (notaio).

Attenzione! Se dalla documentazione presentata risultano figli minori non ancora trascritti in Italia, è bene cogliere l'occasione per regolarizzarne l'iscrizione dei figli (che comunque è obbligatoria!), portando in Consolato la documentazione in originale completa (vedi sezione "Stato Civile – Nascita" a pagina 21). Ai fini del rilascio di un documento valido per l'espatrio per un genitore che ha figli minori per i quali il genitore non abbia ancora richiesto la trascrizione in Italia, sarà in ogni caso indispensabile, per poter procedere alla verifica dei dati della persona che deve firmare l'atto di assenso, portare almeno l'originale dell'atto di nascita del minore. Si ricorda, tuttavia, che in caso di figli nati fuori dal matrimonio la consegna del solo atto di nascita in originale non è sufficiente per far trascrivere la nascita del bambino (vedi sezione "Stato Civile – Nascita" a pagina 21).

In caso di **decesso** di uno dei genitori, è necessario presentare l'atto di morte dello stesso, se già non registrato presso il Consolato.

Nei casi in cui **non sia possibile ottenere l'assenso dell'altro genitore**, il Capo dell'Ufficio consolare può decidere comunque di rilasciare il documento nell'interesse del minore, dopo aver esaminato attentamente la situazione, in qualità di Giudice tutelare.

Il giorno dell'appuntamento

Il giorno dell'appuntamento, l'operatore consolare acquisisce la documentazione indicata al punto precedente, effettua il riconoscimento e la verifica della foto e acquisisce le impronte digitali e la firma (salvo per i minori di anni 12).

Per i **minori di 12 anni**, è necessaria l'identificazione da parte del funzionario dell'ufficio. Ciò è possibile facendo venire il bambino di persona, oppure mediante un vecchio documento (se la fotografia è chiaramente riconoscibile) o portando una fotografia autenticata dalle Autorità locali.

Come si riceve la CIE

La CIE è emessa dal Ministero dell'Interno e prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che la spedisce, tramite posta raccomandata, all'indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente.

Per le donne coniugate, è importante verificare che sulla cassetta postale sia indicato anche il cognome da nubile.

Salvo casi particolari, in cui ci siano motivi che impediscono l'immediato completamento della procedura (per esempio, disallineamenti nei dati anagrafici, oppure mancata validazione del codice fiscale da parte del Comune competente),

la CIE arriva per posta entro circa 15 giorni dal giorno dell'appuntamento

(il connazionale potrà seguire la raccomandata autonomamente online, attraverso il codice di tracciamento indicato sulla ricevuta della richiesta di CIE).

In caso di mancata consegna, la raccomandata torna all'Ufficio postale tedesco di zona. Scaduto il termine di giacenza presso l'ufficio postale, il plico viene restituito al Poligrafico a Roma che lo reindirizzerà all'Ufficio consolare competente, dove quindi giunge circa 1 mese e mezzo dopo il giorno di emissione della carta. In tal caso il titolare della carta di identità verrà quindi contattato dal Consolato per venire a ritirarla.

Attenzione! Non è possibile modificare la propria carta d'identità né aggiornare il proprio indirizzo. In caso di cambio di indirizzo, il connazionale potrà portare con sé, insieme alla CIE che riporti un vecchio indirizzo, una copia del certificato di residenza rilasciato dalle locali autorità tedesche.

Attenzione! Non è possibile per le donne sposate inserire il cognome del marito sulla carta di identità.

PASSAPORTO

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica, senza limitazioni di età. Il passaporto viene rilasciato dalle Questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatico-consolari e ha una validità di:

- 10 anni per i maggiorenni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni;
- 3 anni per i bambini di età inferiore a 3 anni.

Attenzione! Il passaporto viene rilasciato di norma da ciascun Consolato solo ai cittadini italiani iscritti all'AIRE nella sua circoscrizione. I nuovi arrivati (dall'Italia o da altra circoscrizione consolare) dovranno pertanto fare richiesta di iscrizione all'AIRE (in tutti i casi in cui sia possibile, facendolo in anticipo tramite il portale FAST IT). Anche i cambiamenti di indirizzo dovranno essere comunicati al Consolato (sempre preventivamente e tramite il portale, in tutti i casi in cui ciò sia possibile).

Per i **cittadini italiani nati all'estero**, condizione indispensabile per il rilascio del passaporto è che sia stata richiesta (all'atto della nascita da parte dei genitori o anche successivamente, da parte dell'interessato) la trascrizione in Italia dell'atto di nascita straniero (vedi sezione "Stato Civile – Nascita" a pagina 21).

Costi e consegna

Il rilascio di un nuovo passaporto costa € 116,00; per le modalità di pagamento si veda il sito web del proprio Consolato.

Se la documentazione presentata è completa e non sussistono cause ostative (mancanza di atti di assenso ove necessari o segnalazioni da parte della autorità di Polizia) il nuovo passaporto viene consegnato normalmente in tempi brevi (in alcuni Consolati, anche a vista).

Tempi di attesa

Il passaporto viene rilasciato previo appuntamento.

È vivamente consigliato richiedere l'appuntamento già sei mesi prima della scadenza del documento in corso di validità di cui si è in possesso, ciò perché molti Paesi stranieri richiedono una validità residua del documento superiore a sei mesi per poter viaggiare.

Si ricorda che per vivere in Germania e viaggiare negli Stati dell'Unione Europea, in Svizzera e in alcuni altri Paesi è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio. NON è quindi indispensabile avere un passaporto. Anche se il passaporto è scaduto da tempo, è sempre possibile chiederne uno nuovo.

Modalità di richiesta passaporto

Per il rilascio del passaporto biometrico è necessaria l'acquisizione delle impronte digitali del richiedente. Di conseguenza, il passaporto si può richiedere solo venendo di persona in Consolato, normalmente previo appuntamento da richiedere tramite il portale di prenotazione online. Per le modalità specifiche di richiesta dell'appuntamento per il rilascio del passaporto, è bene consultare il sito del proprio Consolato.

Per ottenere il passaporto i cittadini italiani dovranno presentare la seguente documentazione:

- **modello di domanda** compilato e firmato da chi chiede il passaporto che sarà fornito in Consolato il giorno dell'appuntamento (alcune Sedi li mettono anche a disposizione sul loro sito web e potete compilarlo, firmarlo e portarlo con voi il giorno dell'appuntamento).

Attenzione! Chi ha figli minorenni, per richiedere un documento d'identità per sé o per i figli, deve venire in Consolato con l'altro genitore oppure far firmare all'altro genitore l'**atto di assenso** il cui formulario è reperibile nella sezione Modulistica sul sito del Consolato (anche se non si è sposati: la regola vale per chiunque abbia un figlio minorenne, indipendentemente dal rapporto che si ha con l'altro genitore del figlio).

Se l'altro genitore non è cittadino dell'Unione Europea, la sua firma va autenticata personalmente dall'Ufficio consolare, dal Comune tedesco o da altra autorità competente (notaio).

Si prega di leggere nella sezione “Cos'è l'atto di assenso” (vedi a pagina 37) le informazioni circa la documentazione necessaria in caso i figli non siano ancora stati registrati.

- **2 fototessere uguali** (che normalmente si possono fare in Consolato);
- **documenti di identità**. È necessario avere con sé un documento di riconoscimento (o la fotocopia) di tutti coloro che firmano il modulo di richiesta (o la dichiarazione d'assenso).

Rilascio di passaporti a minorenni

Il passaporto è un documento personale e i figli minori non possono essere iscritti nel passaporto dei genitori. Tutti i minori che viaggiano all'estero devono quindi essere muniti di un documento proprio (carta d'identità o passaporto, a dipendenza dei Paesi in cui si intende andare).

Per il rilascio del passaporto ai minori, occorre presentare:

- **modello di domanda** compilata con i dati del minore;
- **atto di assenso** firmato da entrambi i genitori;
- **foto** recente del minore in formato biometrico.

I modelli sono normalmente scaricabili nella sezione “Modulistica”.

I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali e dall'apposizione della firma.

È tuttavia necessario **autenticare la foto**. Essa può essere autenticata portando il bambino di persona il giorno dell'appuntamento, oppure portando due foto, di cui una sia stata autenticata dal Comune tedesco (*Bürgeramt*) o da un notaio.

Anche il passaporto per i minorenni si richiede normalmente venendo **di persona** in Consolato, previo appuntamento. Se si è in possesso delle fotografie autenticate, il minore può non essere presente. Per le modalità specifiche di richiesta del passaporto per i minori, è bene consultare il sito web del proprio Consolato.

Diritto d'urgenza

Unicamente in presenza di documentati motivi di urgenza, di cui spetta al Consolato valutare l'esistenza, è possibile richiedere un iter accelerato per ottenere il passaporto in 24 ore (ovviamente, in presenza di documentazione corretta e completa): in questi casi, al costo del passaporto si aggiungono € 50,00 per il "diritto d'urgenza".

Nei periodi di massima richiesta a ridosso delle ferie scolastiche i Consolati possono non essere in grado di assicurare la disponibilità di appuntamenti per tutti i casi di urgenza. È pertanto consigliabile controllare periodicamente la validità dei propri documenti, per non trovarsi ad aver bisogno di un documento nuovo a breve termine.

Furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento di un documento di identità, per ottenere dal Consolato il rilascio di un documento di viaggio si deve dichiarare il furto o lo smarrimento presso il Consolato. È tuttavia opportuno sporgere denuncia (per i casi di furto) anche presso le competenti Autorità di polizia tedesche (per evitare problemi in caso di utilizzo dei documenti da parte di terzi). È possibile sporgere denuncia anche tramite i siti internet della Polizia tedesca, la cosiddetta *Internet-Wache*.

In caso di **emergenza e urgenza**, la Polizia federale tedesca (*Bundespolizei*) può rilasciare un documento nazionale definito "**Notreiseausweis**"

(**Documento di riconoscimento di viaggio di emergenza**) di validità massima di 30 giorni per rientrare nel luogo di residenza. L'accertamento dell'identità del richiedente avviene secondo criteri di discrezionalità.

Il documento, che può essere prenotato anche online, costa € 25,00 e viene rilasciato dagli Uffici della *Bundespolizei* negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle principali stazioni ferroviarie. È necessario munirsi di **1 fototessera**.

ALTRI DOCUMENTI DI VIAGGIO



DOCUMENTO DI EMERGENZA DI VIAGGIO: ETD

Se vi trovate all'estero in una situazione di emergenza (per esempio, da turisti in transito dovete ripartire e avete smarrito o siete stati derubati del vostro documento di identità) e non avete modo o tempo di richiedere l'emissione di un nuovo passaporto (vedi "Furto o smarrimento" a pagina 42), è possibile richiedere presso il Consolato un documento provvisorio di viaggio (*ETD – Emergency Travel Document*). Questo è un documento che vale per il **solo viaggio di rientro** in Italia (o nel Paese dove si risiede stabilmente). Solo in casi del tutto eccezionali esso può essere rilasciato per una diversa destinazione. Essendo un documento da rilasciare a persone temporaneamente o occasionalmente presenti nel luogo dove viene richiesto l'ETD per il loro ritorno nel luogo di residenza, esso è un documento che non viene rilasciato agli iscritti AIRE poiché, per definizione, essi si trovano già nel loro luogo di residenza.

Attenzione! Il documento di emergenza è valido solo per un periodo estremamente limitato (quello necessario per il rientro in Italia: normalmente, fino a un massimo di **7 giorni dal momento del rilascio**) e può essere utilizzato solo dai cittadini italiani non residenti nella circoscrizione del Consolato a cui si fa richiesta.

Inoltre, il documento può essere rilasciato unicamente in casi di emergenza.

Per ottenerlo dovete presentarvi in Consolato portando con voi la seguente documentazione:

- denuncia/dichiarazione di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio;
- **2 fototessere** (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
- **biglietto di viaggio**;
- **pagamento** del costo del documento (attualmente pari a € 1,55).

Per facilitare i necessari accertamenti che l'Ufficio deve compiere prima di rilasciare un ETD è bene portare con sé copia del documento smarrito/rubato o, se possibile, una patente. Ricordatevi di presentare la denuncia di furto o smarrimento del passaporto anche alle locali Autorità di Polizia, ai fini di facilitare il vostro transito alla frontiera.

LA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

I cittadini italiani **minori di 14 anni** devono normalmente viaggiare accompagnati da almeno un genitore. Al compimento dei 14 anni, possono viaggiare anche da soli.

Nel caso un minore di 14 anni dovesse viaggiare senza i genitori, accompagnato da altri parenti o conoscenti maggiorenni o dal personale delle compagnie aeree, i genitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di accompagnamento.

La dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di 6 mesi.

I genitori possono indicare fino a un massimo di **due accompagnatori**, che saranno alternativi fra di loro.

I nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione sono stampati dall'Ufficio consolare su una separata attestazione, che verrà consegnata ai genitori e che gli accompagnatori dovranno portare con sé e mostrare durante il viaggio.

Per le modalità di richiesta dell'attestazione di accompagnamento (per email/per posta/di persona), si può consultare il sito web del proprio Consolato o rivolgersi all'Ufficio Passaporti.

I genitori dovranno presentare:

- **apposita dichiarazione** (disponibile sul sito del Consolato) compilata;
- fotocopia del **documento** di identità con cui viaggerà il **minore**;
- fotocopia del **documento** di identità dei **genitori**;
- fotocopia del **documento** di identità degli **accompagnatori**.

Se l'altro genitore **non è cittadino dell'Unione Europea**, la sua firma va autenticata personalmente dall'Ufficio consolare, dal Comune tedesco di residenza o da altra autorità competente (notaio).

PATENTE

Se vi recate per brevi periodi in Germania, potete circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.

Se stabilite la vostra residenza in Germania, è possibile **convertire la patente di guida italiana**, anche prima della scadenza, in una equipollente tedesca (*Umschreibung einer ausländischen Fahrerlaubnis aus einem EU-/EWR-Staat*) presso i locali uffici di motorizzazione (*Straßenverkehrsamt*). Le informazioni sui costi e su come procedere vengono fornite sui siti internet della *Fahrerlaubnisbehörde* locale. La conversione effettuata prima della scadenza ha il vantaggio di accelerare la procedura di richiesta di una patente tedesca, nel caso non si sia più in possesso di patente italiana valida (per furto/smarrimento o scadenza).

Gli iscritti all'AIRE possono infatti richiedere una nuova patente (nel caso quella italiana sia scaduta) esclusivamente rivolgendosi alle autorità locali e non possono rinnovare quella italiana né in Italia, né presso i Consolati. Nel caso in cui non siate più in possesso della patente italiana (per esempio a causa di furto o smarrimento) o se la vostra patente è scaduta, per la richiesta di conversione in patente tedesca sarà necessario presentare anche un attestato di validità della patente, che viene rilasciato dagli Uffici della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che potete richiedere anche online sul [Portale dell'automobilista](#).

Le richieste di codice fiscale possono essere effettuate tramite posta ordinaria o posta elettronica, inviando al Consolato la seguente documentazione:

- **modulo di richiesta compilato** (che si trova sul sito web della Sede);
- **copia del documento d'identità** (carta d'identità o passaporto) del richiedente;
- **Meldebescheinigung/Ummeldung** (qualora l'indirizzo attuale non si evinca dal documento di identità).

Sul modulo è necessario indicare se si tratti di una **richiesta del solo numero di codice fiscale**, o se invece **si desidera ricevere anche il tesserino plastificato** (che non viene emesso dal Consolato, ma arriva dall'Agenzia delle Entrate dopo almeno 6 settimane dalla richiesta).

Chi non ha necessità di ricevere il tesserino plastificato, potrà ricevere dalla Sede consolare un **certificato di attribuzione del codice fiscale in formato PDF**. Per le modalità specifiche di richiesta del codice o del tesserino, si veda il sito del Consolato (la semplice attribuzione del codice, con invio tramite email, è gratuita, ma per l'invio a casa della copia cartacea del certificato di attribuzione o della tessera plastificata è necessario seguire le istruzioni fornite dalla Sede).

Il connazionale può rivolgersi all'**Ufficio Lavoro e Assistenza Sociale (LAS)** del proprio Consolato di riferimento per chiedere informazioni e assistenza in una serie di situazioni. Si elencano di seguito le principali:

Assistenza sociale: l'Ufficio LAS può fornire informazioni sulle possibilità di assistenza messe a disposizione dallo Stato tedesco o sulle agevolazioni regionali e comunali garantite agli iscritti AIRE; in casi molto specifici, può anche erogare sussidi (per situazioni di grave, acuta e temporanea indigenza che capitino a cittadini iscritti AIRE, se non è possibile l'intervento delle competenti istituzioni tedesche) o prestiti con promessa di restituzione (a cittadini non iscritti AIRE in temporanea difficoltà e che non possano essere assistiti da un familiare; prima di erogare il sussidio, l'Ufficio deve verificare che i familiari tenuti a farlo non siano in grado di sostenere economicamente il connazionale).

Tutela dei minori: l'Ufficio LAS coopera con le Autorità tedesche (*Jugendämter* e Tribunali) per garantire il benessere dei minori italiani residenti nella circoscrizione, in particolare in casi di separazioni e conflitti tra i genitori, o in casi di particolare disagio; in tali situazioni, il Consolato deve sempre tutelare l'interesse superiore del minore (e non quello dei genitori, seppure italiani).

Assistenza ai detenuti italiani: l'Ufficio LAS può fornire informazioni ai detenuti e ai loro familiari in merito a procedure di espulsioni, trasferimenti, ecc., e può indicare studi legali specializzati con i quali sia possibile comunicare in italiano. L'ufficio consolare non può invece occuparsi della difesa legale dei connazionali.

Traslazione salme: ci si può rivolgere all'Ufficio LAS anche per chiedere informazioni sulle procedure da seguire per il rimpatrio di una salma (o delle ceneri) di un familiare deceduto in Germania.

Pensioni e assistenza sanitaria: insieme agli uffici di Patronato, gli Uffici LAS possono dare assistenza su questioni relative alle pensioni e all'assistenza sanitaria.

A partire dal 1° gennaio 2012, le Sedi consolari in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia **non esercitano più le funzioni notarili**.

I Capi degli Uffici consolari nei suddetti Paesi continuano tuttavia a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, i **testamenti**.

Per gli altri atti notarili, ci si deve quindi rivolgere ai notai in loco.

Sui siti web dei Consolati si trovano i recapiti dei notai locali che leggono e scrivono atti anche in italiano (quando esistono). Al di là di tali casi, è comunque possibile rivolgersi a un notaio tedesco (consultando il sito www.notar.de è possibile individuarne uno nelle vicinanze) e poi far tradurre l'atto (o la sola autentica) da un traduttore giurato (e legalizzare la firma del traduttore).

Una volta che l'atto notarile o l'autentica notarile sia provvisto di traduzione legalizzata in italiano o sia già steso in italiano, sarà possibile utilizzare l'atto direttamente in Italia.

I Consolati svolgono ancora alcune funzioni residuali in questo settore, di carattere prettamente amministrativo (per esempio alcuni tipi di autentiche di firma, copie conformi, legalizzazioni delle firme dei traduttori, autentiche di fotografia). I Capi degli Uffici consolari hanno la possibilità di svolgere limitate funzioni notarili, ma solo in casi del tutto eccezionali (e rarissimi, in Germania) di comprovata, oggettiva e assoluta impossibilità per l'utente di rivolgersi a un notaio in loco.

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362). A differenza della legge precedente, la norma attuale rivaluta il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “**ius sanguinis**”);
- la possibilità di **più cittadinanze**;
- la legge italiana consente di avere **multiple cittadinanze**, sia per nascita che per successivo acquisto per naturalizzazione, senza alcun limite;
- la necessità di manifestare espressamente la propria **volontà** per l'acquisto e la perdita della cittadinanza;
- l'acquisto “**iure soli**” (per nascita sul territorio) in casi molto limitati.

Dettagliate informazioni circa le varie **modalità di acquisizione della cittadinanza italiana** sono disponibili visitando il [sito](#) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile con cittadino italiano



(art. 5 Legge 5 febbraio 1992, n. 91)

Requisiti per ottenere la cittadinanza:

- devono essere trascorsi **3 anni** dalla data del matrimonio (1 anno e ½ in presenza di figli nati o adottati dai coniugi) o unione civile;
- **il matrimonio/l'unione civile** deve essere **già trascritto/a** presso il competente Comune italiano, e il vincolo coniugale o di unione civile deve permanere fino all'adozione del decreto;
- **assenza di condanne penali** nei casi indicati dalla legge;
- **assenza di impedimenti** connessi alla sicurezza nazionale;
- conoscenza certificata della **lingua italiana a un livello non inferiore al B1** del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue”.

Attenzione! La domanda di cittadinanza deve essere inserita esclusivamente dal richiedente sull'apposito **portale online**. Il richiedente deve dunque nell'ordine:



1. **registrarsi** sul portale del Ministero dell'Interno;
2. ottenere le **credenziali di accesso**;
3. effettuare il **pagamento** del contributo governativo previsto dalla normativa vigente;
4. **compilare la domanda** (scegliendo il modello AE – Cittadini stranieri residenti all'estero – Art.5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano) e trasmetterla assieme alla documentazione prevista, seguendo le istruzioni indicate sul sito.

La documentazione da procurarsi è la seguente:

- **estratto dell'atto di nascita** del richiedente, rilasciato dal Paese di origine, completo di tutte le generalità, corredato di apostille o legalizzazione e con **traduzione in lingua italiana legalizzata**;
 - **certificato di residenza della famiglia** (*erweiterte Meldebescheinigung mit Staatsangehörigkeit und Angaben der Familienmitglieder*), rilasciato dal Comune di attuale residenza;
 - **certificato penale** rilasciato dal Paese di origine e da ogni Paese dove il richiedente abbia risieduto dall'età di 14 anni in poi. I certificati devono essere **in originale**, corredati di apostille o legalizzazione e muniti di **traduzione giurata in lingua italiana e legalizzata**;
 - **certificato penale** (*Führungszeugnis*), da richiedere tramite il Comune di attuale residenza del/della richiedente, munito di **traduzione in lingua italiana** eseguita da un traduttore giurato (elenco traduttori disponibile sul sito web del Consolato di riferimento);
 - **certificato di cittadinanza italiana del coniuge** (rilasciato dal Consolato);
 - **stato di famiglia** (rilasciato dal Consolato);
 - **passaporto** in corso di validità e fotocopia della pagina contenente la foto e i dati anagrafici del richiedente;
 - **attestazione** del possesso di **un'adeguata conoscenza della lingua italiana**, non inferiore al livello **B1**. Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato **CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità)**: l'Università per stranieri di Siena; l'Università per stranieri di Perugia; l'Università Roma Tre; la Società Dante Alighieri; gli Istituti di Cultura italiana all'estero.
- Sono **esonerati** dall'onere della presentazione della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana i **possessori di un titolo di studio** rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario conseguito dopo aver seguito un corso di studi **in lingua italiana in Italia**, coloro i quali hanno sottoscritto l'**accordo di integrazione** di cui all'art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 e i titolari di **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9 del medesimo D.Lgs. rilasciato dalle competenti Autorità italiane.
- copia del bonifico di **€ 250,00**, a favore del MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA – CODICE IBAN – IT54D0760103200000000809020 CODICE BIC/SWIFT – BPPITRRXXX.

Riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (*iure sanguinis*)



Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:



1. accertare che la discendenza abbia inizio da un **avo italiano** (non ci sono limiti di generazioni);

2. accertare che l'**avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente**. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;

3. comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli **atti di stato civile di nascita e di matrimonio**; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di **traduzione ufficiale**.

La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire **anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948**, data di entrata in vigore della Costituzione.

4. attestare che **né il richiedente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana** interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

5. Il richiedente ha l'onere di presentare l'**istanza corredata dalla prescritta documentazione**, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio consolare nell'ambito della cui circoscrizione **risiede stabilmente** lo straniero richiedente.

Attenzione! Poiché la procedura di riconoscimento di cittadinanza *iure sanguinis* è una procedura complessa che richiede molteplici accertamenti e ha una durata massima prevista per legge di 730 giorni, **la stabile residenza deve essere comprovata con elementi oggettivi** (permessi di soggiorno di lunga durata, attività lavorativa stabile e continuativa etc.) e non potranno essere accettate domande di richiedenti presenti in Germania solo per un periodo limitato o occasionale (per esempio per stage, corsi di lingua, distacchi o corsi aziendali di pochi mesi, corsi formativi o di studio di breve durata).

Per le modalità precise di presentazione della domanda di riconoscimento, si veda il sito web del proprio Consolato.

La domanda di riconoscimento va presentata su **appuntamento** ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. L'istanza è soggetta al **pagamento** di una tassa di € 300,00, indipendentemente dall'esito della pratica.

Rinuncia alla cittadinanza italiana

Il cittadino italiano può decidere di **perdere la cittadinanza a condizione che ne abbia almeno un'altra** e che renda esplicita dichiarazione, in caso di residenza all'estero, all'Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione: ● - - - - -

- **atto di nascita** rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- **certificato di cittadinanza italiana**;
- documentazione relativa al **possesso della cittadinanza straniera**;
- documentazione relativa alla **residenza all'estero**, ove richiesta.

Riacquisto della cittadinanza

La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell'art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino residente all'estero che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita **dichiarazione al competente Ufficio consolare** qualora stabilisca la propria **residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione** stessa.

Gli **Uffici Scuola**, presenti in alcuni Consolati (e spesso competenti per circoscrizioni più ampie di quelle consolari), si occupano, in generale, da un lato di **agevolare l'inserimento dei giovani italiani nel sistema scolastico tedesco** (per esempio fornendo informazioni alle famiglie e interloquendo con le competenti Autorità locali) e dall'altro di **promuovere la conoscenza della lingua italiana** (per esempio favorendo lo sviluppo delle sezioni bilingue o comunque lo studio dell'italiano come lingua straniera nelle scuole tedesche, coordinando il lavoro dei docenti di ruolo italiani in servizio in Germania e degli "Enti promotori" che organizzano corsi di lingua e cultura italiana, promuovendo gli esami di certificazione, e così via). Altro importante compito degli Uffici Consolari è il rilascio delle **"dichiarazioni di valore in loco"** per i titoli conseguiti presso scuole e università presenti nella circoscrizione di propria competenza (cioè dichiarazioni che attestino il valore del titolo di studio conseguito all'estero, per la sua presentazione presso le istituzioni italiane). Per le modalità di richiesta delle dichiarazioni di valore, si vedano le informazioni sui siti dei singoli Consolati.

Attenzione! L'Ufficio Scuola del Consolato **non rilascia certificati di equipollenza!**

Con il termine equipollenza si intende l'**equiparazione** di un titolo di studio estero, artistico o musicale, a un corrispondente titolo italiano; l'analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica, dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici.

La **domanda di equipollenza** deve essere indirizzata **al MIUR o a un Ufficio scolastico territoriale in Italia**. Per ottenere un certificato di equipollenza è necessario, tuttavia, produrre la "dichiarazione di valore in loco" rilasciata dal Consolato competente.

I **cittadini italiani** residenti all'estero e regolarmente **iscritti all'AIRE** possono esercitare il **diritto di voto all'estero per le elezioni politiche nazionali, per i referendum e per le elezioni del Parlamento europeo**. Anche i cittadini che si trovino temporaneamente all'estero (per un periodo di almeno 3 mesi) per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all'estero. Le modalità per l'espressione del voto sono diverse a seconda del tipo di elezione.

Attenzione! È importante **comunicare sempre tempestivamente i cambi di indirizzo** al Consolato, per non avere problemi nel momento in cui si deve esercitare il diritto di voto.

Elezioni politiche

Come votare?

Normalmente, per eleggere i parlamentari appartenenti alla Circoscrizione Estero **si vota per corrispondenza**, seguendo le indicazioni contenute nel plico elettorale che viene recapitato direttamente all'indirizzo di residenza del connazionale.

In alternativa, il cittadino italiano residente all'estero può optare, entro un termine tassativo fissato dalla legge, per il voto in Italia (votando a quel punto per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni nazionali). L'**opzione per il voto in Italia** si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

Per cosa si vota?

I cittadini italiani iscritti all'AIRE eleggono 12 parlamentari nella Circoscrizione Estero (**8 deputati e 4 senatori**).

La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Gli elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato e un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.

Chi può votare?

Hanno diritto di voto **tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i 18** (per l'elezione della Camera) e **i 25** (per il Senato) anni d'età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE dei Comuni e degli schedari consolari.

Attenzione! A partire dal 2016, la possibilità di voto dall'estero è stata estesa anche agli italiani che si trovano temporaneamente fuori dall'Italia per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni o del referendum. Se interessato ad avvalersi di questa opzione di voto, il cittadino deve **inviare l'apposita richiesta** di iscrizione nelle liste elettorali al comune italiano entro i termini previsti dalla legge.

Elezioni europee

Alle elezioni europee, al contrario, non è previsto il voto per corrispondenza: gli elettori italiani aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell'Unione Europea, possono infatti **recarsi presso le apposite sezioni elettorali** istituite in loco dalla rete diplomatico-consolare, se vogliono votare per i candidati italiani; altrimenti, hanno diritto di iscriversi nelle liste elettorali presso il proprio Comune tedesco e di votare per i candidati che rappresentano la Germania.

Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo si tengono una volta ogni cinque anni. Gli elettori italiani residenti all'estero possono anche in questo caso decidere di recarsi in Italia, ed esprimere il proprio voto presso il Comune di iscrizione AIRE.

Attenzione! È penalmente sanzionato il doppio voto: chi vota per i candidati al Parlamento Europeo per il Paese di residenza, non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa; chi vota per i candidati italiani presso le sezioni

elettorali istituite all'estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell'Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di uno solo degli Stati di cui sono cittadini.

Referendum

Il **voto per corrispondenza** degli italiani all'estero è previsto anche per i referendum. In tal caso, il voto all'estero viene esercitato secondo le medesime modalità previste per le elezioni politiche.

Elezioni Com.It.Es.

I membri dei **Com.It.Es. (Comitati degli Italiani all'Estero)** sono eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti in ogni circoscrizione consolare.

I cittadini italiani maggiorenni residenti all'estero e iscritti nelle liste elettorali possono, anche in questo caso, votare per corrispondenza, purché abbiano fatto pervenire all'Ufficio consolare di riferimento apposita domanda entro il termine previsto.

L'Ufficio consolare competente invia quindi il materiale elettorale a ciascun elettore che abbia presentato la **domanda di ammissione al voto**.

Cosa sono i Com.It.Es.?

I **Com.It.Es.** sono **organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti all'estero** nei rapporti con gli Uffici consolari, con i quali collaborano per individuare le necessità di natura sociale, culturale e civile della collettività italiana. Essi promuovono, nell'interesse della collettività italiana residente nella circoscrizione, tutte quelle iniziative ritenute opportune in materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica, formazione professionale, settore ricreativo e tempo libero.

I **Com.It.Es.**, previa intesa con le Autorità consolari, possono rappresentare le istanze della collettività italiana residente nella circoscrizione alle Autorità e alle Istituzioni locali.

3. LA RETE CONSOLARE IN GERMANIA

La rete delle Sedi consolari in Germania è una delle più grandi del mondo: essa conta ben nove Sedi consolari, uno Sportello consolare e diversi Consolati onorari.

Qui di seguito indichiamo i recapiti di ciascuna Sede consolare e la relativa circoscrizione consolare (cioè il territorio per cui la Sede è competente). In caso di dubbio, per individuare il Consolato competente per il proprio luogo di residenza in Germania basta inserire la propria città nel sistema di ricerca disponibile nel portale FAST IT.

Elenco degli **Uffici Consolari**:

Ambasciata d'Italia (Cancelleria Consolare) BERLINO

Hildebrandstraße 1

10785 Berlin

TEL.: +49 (0)30 254400

FAX: +49 (0)30 25440189

E-MAIL: consolare.berlino@esteri.it

SITO WEB: www.ambberlino.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: i *Länder* di Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia

Consolato Generale d'Italia COLONIA

Universitätsstraße 81

50931 Köln

TEL.: +49 (0)221 400870

FAX: +49 (0)221 4060350

E-MAIL: info.colonia@esteri.it

SITO WEB: www.conscolonia.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: i distretti governativi di Colonia e Düsseldorf, nonché il distretto governativo di Arnsberg limitatamente ai circondari di Olpe e Siegen-Wittgenstein

Consolato d'Italia DORTMUND

Göbenstraße 14

44135 Dortmund

TEL.: +49 (0)231 577960

FAX: +49 (0)231 57796-42

E-MAIL: segreteria.dortmund@esteri.it

SITO WEB: www.consdortmund.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: i distretti governativi di Münster e Detmold, nonché il distretto governativo di Arnsberg a eccezione dei circondari di Olpe e Siegen-Wittgenstein

Consolato Generale d'Italia FRANCOFORTE SUL MENO

Kettenhofweg 1

60325 Frankfurt am Main

TEL.: +49 (0)69 75310

FAX: +49 (0)69 7531104

E-MAIL: segreteria.francoforte@esteri.it

SITO WEB: www.consfrancoforte.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: i *Länder* di Assia, Renania Palatinato e Saarland, nonché la Franconia Inferiore nel *Land* Baviera

Sportello consolare SAARBRÜCKEN

(dipendente dal Consolato Generale di Francoforte sul Meno)

Am Ludwigsplatz 7

66117 Saarbrücken

TEL.: +49 (0) 0681 9256-6666 / -6667

E-MAIL: saar.sportello@esteri.it

SITO WEB: https://consfrancoforte.esteri.it/consolato_francoforte/it/il_consolato/consolato-onorario-saarbruecken.html

CIRCOSCRIZIONE: Saarland

Consolato d'Italia FRIBURGO

Augustinerplatz 2

79098 Freiburg im Breisgau

TEL.: +49 (0)761 386610

FAX: +49 (0)761 3866161

E-MAIL: consolato.friburgo@esteri.it

SITO WEB: www.consfriburgo.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: Friburgo, Ortenaueskreis, Rottweil, Emmendingen, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar, Breisgau-Hochschwarzwald- Lörrach-Waldshut

Consolato Generale d'Italia HANNOVER

Freundallee 27

30173 Hannover

TEL.: +49 (0)511 28379 0

FAX: +49 (0)511 28379 30

E-MAIL: segreteria.hannover@esteri.it

SITO WEB: www.conshannover.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: i Länder di Bassa Sassonia, Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein, Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Consolato Generale d'Italia

MONACO DI BAVIERA

Möhlstraße 3

81675 München

TEL.: +49 (0)89 4180030

FAX: +49 (0)89 477999

E-MAIL: italcons.monacobaviera@esteri.it

SITO WEB: www.consmonacodibaviera.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: il Land Baviera, esclusa la Franconia Inferiore

Consolato Generale d'Italia STOCCARDA

Lenzhalde 46

70192 Stuttgart

TEL.: +49 (0)711 25630

FAX: +49 (0)711 2563136

E-MAIL: consolato.stoccarda@esteri.it

SITO WEB: www.constoccarda.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: il Land Baden-Württemberg, escluso il distretto governativo di Friburgo in Brisgovia

Agenzia Consolare WOLFSBURG

Goethestraße 52

38440 Wolfsburg

TEL.: +49 (0)5361 600940

FAX: +49 (0)5361 6009420

E-MAIL: info.wolfsburg@esteri.it

SITO WEB: www.conswolfsburg.esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: la città di Wolfsburg e i distretti governativi di Gifhorn e Helmstedt nel Land Bassa Sassonia

Elenco degli **Uffici Onorari** (gli Uffici onorari svolgono funzioni limitate, a essi delegate): ● - - - - -

Consolato Onorario d'Italia AMBURGO

Lokstedter Weg 24

20251 Hamburg

TEL.: +49 (0)40 444-05044

FAX: +49 (0)40 444-05046

E-MAIL: amburgo.onorario@esteri.it

SITO WEB: www.consolato-amburgo.de

CIRCOSCRIZIONE: Città di Amburgo

Consolato Onorario d'Italia BREMA

Manfred-Fuchs-Platz 2-4

28359 Bremen

TEL.: +49 (0)421 2020-9739/-7222

FAX: +49 (0)421 2020700

E-MAIL: brema.onorario@esteri.it

SITO WEB: www.consolato-onorario-brema.de

CIRCOSCRIZIONE: Brema e Bremerhaven

Consolato Onorario d'Italia DRESDA

Augsburger Straße 4

01309 Dresda

TEL.: +49 (0)351 4444-488

FAX: +49 (0)351 444458-488

E-MAIL: dresda.onorario@esteri.it

SITO WEB: www.consonordresda.de

CIRCOSCRIZIONE: il distretto governativo di Dresda nel Land Sassonia

Consolato Onorario d'Italia HAMM

c/o Stadt Hamm

Theodor-Heuss-Platz 16

Municipio storico, Piano 2, Stanza 223

Rathaus Altbau, 2. Etage, Raum 223

59065 Hamm

TEL.: +49 (0)2381 173050

FAX: +49 (0)2381 172964

E-MAIL: hamm.onorario@esteri.it

CIRCOSCRIZIONE: i circondari di Hamm, Soest e Hochsauerlandkreis

nel Distretto governativo di Arnsberg, il Distretto governativo di Detmold e i circondari di Steinfurt, Muenster, Coesfeld e Warendorf nel Distretto governativo di Muenster

Consolato Onorario d'Italia KIEL

Wilhelmsplatz 2A (Hinterhaus/Hof I)
24116 Kiel

TEL.: +49 (0)431 56038573

FAX: +49 (0)431 561070

E-MAIL: kiel.onorario@esteri.it

SITO WEB: www.konsulat-kiel.de

CIRCOSCRIZIONE: Land Schleswig-Holstein

Consolato Onorario d'Italia LIPSIA

Italienisches Honorarkonsulat Leipzig/Chemnitz –
Consolato Onorario d'Italia Leipzig/Chemnitz
Markt 17

04109 Leipzig

TEL.: +49 (0)341 678-9000

FAX: +49 (0)341 678-8102

E-MAIL: lipsia.onorario@esteri.it

SITO WEB: www.conslipsia.de

CIRCOSCRIZIONE: i distretti governativi di Lipsia e Chemnitz nel Land Sassonia e Land della Turingia

Consolato Onorario d'Italia MANNHEIM

c/o m:con – mannheim:congress GmbH

Rosengartenplatz 2

68161 Mannheim

TEL.: +49 (0)621 33840 225

E-MAIL: mannheim.onorario@esteri.it

SITO WEB: www.consolato-onorario-mannheim.de

CIRCOSCRIZIONE: Città di Mannheim

Guida ai servizi consolari in Germania

I edizione (ottobre 2021)

Book Design
RAUM Italic, Berlino
www.raumitalic.com



Ambasciata d'Italia
Berlino

InterComites
GERMANIA